

alternative per il **socialismo**

BIMESTRALE DIRETTO DA FAUSTO BERTINOTTI

LUGLIO - AGOSTO 2014 NUMERO 32



LE ÉLITES HANNO PAURA

Lo scontro tra il basso e l'alto della società nella realtà politica e istituzionale dell'Europa ▶ Analisi del voto nell'Unione, tra astensionismo, populismi e problema del soggetto politico nuovo della sinistra ▶ Il fenomeno Matteo Renzi, miglior interprete dello "spirito del tempo", e il rischio di una democrazia totalitaria ▶ Cgil, il sindacato che non c'è ▶ Il disastro ambientale e occupazionale dell'acciaio ▶ Uno sguardo nel mondo: reportage da Palestina e Israele, l'accordo Russia-Cina e dintorni, l'India di Modi, la cittadinanza digitale in Brasile e le Costituzioni latinoamericane

Bertinotti, Armeni, Carlassare, Grasso, Landini, Revelli, Bierbaum, Assennato, Panagopoulos, Cannavò, Medici, Gianni, Campetti, Agostinelli, Migliore, Ragozzino, Amico Di Meane, Bellucci, Carducci, Russo, Garibaldo, Bonadonna, Meccariello



PER UN COSTITUZIONALISMO "HANDY" NELL'EPOCA DEI MUTAMENTI COSTITUZIONALI INCOSTITUZIONALI

Le "costituzionalizzazioni dell'incostituzionale"
Viviamo nell'epoca dei mutamenti costituzionali incostituzionali¹.
Diverse ne sono le forme di manifestazione.

Talvolta l'evento si presenta per "imposizione", e in merito possono valere due esempi solo apparentemente contrapposti: la "costituzionalizzazione della globalizzazione"² che ha guidato (dall'esterno) incisive riforme costituzionali e legislative fuori dell'Europa, come in Brasile³ o in Argentina⁴; la "europeizzazione della globalizzazione"⁵, che ha portato all'accettazione della logica globale della "condizionalità" in nome della quale richiedere la costituzionalizzazione dei cosiddetti "vincoli di bilancio" da parte degli Stati dell'Unione monetaria europea⁶.

In altri casi, si assiste ad effetti di "regressione", e si può pensare al ridimensionamento della forza progressiva dei diritti sociali, conseguente alla rottura del compromesso democratico determinata dall'insorgenza di un capitalismo finanziario "senza regole"; diritti sempre più frequentemente degradati ad "aspettative condizionate", anche grazie a inedite clausole introdotte in Costituzione, come quella dei cosiddetti "livelli essenziali di prestazione" voluta dalla famosa riforma costituzionale italiana del Titolo V. In questo secondo scenario, tra l'altro, il ridondante e inconcludente discorso politico italiano sulla "grande riforma" è decaduto a contingente

¹ T.S. Collett, *Judicial Independence and Accountability in an Age of Unconstitutional Constitutional Amendments*, in 41 *Loyola Univ. Chicago L. J.*, 2010, 327 ss.

² D. Schneiderman, *Constitutionalizing Economic Globalization: Investments Rules and Democracy's Promise*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2008.

³ G. Bercovici, *Soberanía económica e regime jurídico estrangeiro no Brasil*, in 5 *Revista Brasileira de Estudos Constitucionais*, 17, 2011, 95 ss.

⁴ Aa.Vv., *Deuda externa ilegítima argentina: La estafa*, Córdoba, Educc, 2008.

⁵ A. Bolaffi, *Cuore tedesco*, Roma, Donzelli, 2013; H.M. Enzensberger, *Il mostro buono di Bruxelles* (2012), trad. it., Torino, Einaudi, 2013.

⁶ Aa.Vv. *Austerity: the History of a Dangerous Idea*, in 6 *Comparative European Politics*, 11, 2013.

lessico “abolizionista” (abolire le province, il Senato, il Cnel, ecc...). E “abolizionista” è stata anche gran parte della comunicazione elettorale sull’Europa per le ultime elezioni del Parlamento (abolire l’euro, abolire l’Unione, tornare agli Stati nazione, ecc...). La parola riforma è diventata sinonimo di riduzione o di eliminazione.

Nelle dinamiche territoriali, poi, sulle preoccupazioni di coesione ha preso il sopravvento la spinta in direzione della differenziazione “distinta”, formula *soft* a metà strada fra secessione e autodeterminazione, di cui è testimonianza l’ambigua sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo del marzo 2014, sulla richiesta di “autonomia” della Catalogna.

Ancor più recentemente, poi, l’integrazione europea, motore di significativi processi di costituzionalizzazione e decostituzionalizzazione, sperimenta ora anche le modificazioni tacite “multilivello”, se solo si pone attenzione alla prevista adesione della Ue alla Cedu e ai doppi effetti indotti dalla recente prassi delle Corti costituzionali europee di utilizzare il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea e forse anche, dopo l’entrata in vigore del Protocollo 16 alla Cedu, alla Corte europea dei diritti dell’uomo (sotto forma di “parere”), per “interpretare” norme e soprattutto diritti tutelati da più fonti e giurisprudenze: all’effetto trasformativo interno sui meccanismi appunto di pregiudizialità processuale (non più solo quella costituzionale, ma prima di tutto quelle europee cui “funzionalizzare” le questioni costituzionali domestiche), si aggiunge quello trasformativo esterno sul diritto europeo dei Trattati, giacché l’accettazione, da parte dei Tribunali costituzionali domestici, del meccanismo della pregiudizialità europea ridimensiona la forza normativa dell’art. 4 secondo comma del Trattato dell’Unione europea, nella parte in cui esso riconosce pur sempre il rispetto delle identità e delle strutture costituzionali degli Stati membri (compresa evidentemente anche l’“autonomia” delle rispettive giurisprudenze costituzionali), al contrario “geneticamente modificate” dalla stessa Unione⁷.

Sono dunque tempi non semplici per comprendere che cosa significhi “rispettare” una Costituzione non solo come complesso di norme, ma soprattutto come progetto di società *del e sul* futuro.

Grandi costituzionalisti come il portoghese J. J. Gomes Canotilho, padre della cultura del “costituzionalismo dirigente”⁸, vi hanno ormai rinunciato, dichiarando solennemente la “morte” delle Costituzioni sia come “statuto della politica” sia come “progetto di società”. Altri, come in Italia Gaetano Azzariti, si interrogano se il costituzionalismo stesso abbia futuro quale cultura della

⁷ M. Gennusa, *L’adesione dell’Unione europea alla Cedu: verso una nuova fase “costituente” europea?*, in *Quad. cost.*, 4/2013, 905 ss.

⁸ J.J. Gomes Canotilho, *“Brançosos” e Interconstitucionalidade*, Coimbra, Almedina, 2008.

normatività sociale⁹. Nella letteratura anglofona, si parla diffusamente di *twilight* del costituzionalismo¹⁰ e *fragmentation* delle regole costitutive¹¹. In parallelo, numerosi sono i tentativi di “salvataggio” del costituzionalismo, ora aggiornando l’utopia del “cosmopolitismo” non più come azione ma come discorso personificato dai giudici in “dialogo”¹², ora riformulando il concetto stesso di costituzionalismo nel suo spazio storico di definizione (non più quello politico ma quello “globale” e “societario”¹³), ora immaginando l’insorgenza di una “intercostituzionalità” dei diritti, indipendente dall’autorità delle fonti e delle competenze¹⁴. Si tratta, però, di operazioni di adattamento cognitivo o di presa d’atto del problema, se non addirittura di “banalizzazione” dello stesso¹⁵, piuttosto che di messa a fuoco o di discussione di tutte le implicazioni che esso produce.

Una domanda, tra l’altro, si pone a base di questi disorientamenti teorici. Davvero tutti i mutamenti delle Costituzioni non sono altro che “*costituzionalizzazioni dell’incostituzionale*”, formalizzazione di ciò che non ci si im-

⁹ G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

¹⁰ P. Dobner, M. Loughlin (eds.), *The Twilight of Constitutionalism?*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2010.

¹¹ G. Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2012; R. Deplano, *Fragmentation and Constitutionalisation of International Law: A Theoretical Inquiry*, in 6 *Eur. J. Legal St.*, 1, 2013, 67 ss.

¹² Q. Camerlengo, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Milano, Giuffrè, 2007; M.R. Ferrarese, *Transjudicial Dialogue and Constitutionalism. A Risk or an Opportunity for Democracy?*, in *Soc. Dir.*, 2009, 348 ss.

¹³ B. Ackerman, *Te Rise of World Constitutionalism*, in *Virginia L. Rev.*, 83, 1997, 771 ss.; N. Walker, *The Idea of Constitutional Pluralism*, in *Modern L. Rev.*, 2002, 354 ss.; A.-M. Slaughter, *A New World Order*, Princeton, Princeton Univ. Press, 2004; G.J. Jacobsohn, *The Permeability of Constitutional Borders*, in 82 *Texas L. Rev.*, 7, 2004, 1763 ss.; G. Teubner, *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle Costituzioni civili*, trad. it., Roma, Armando, 2005; N. Neves, *Transconstitucionalismo*, São Paulo, Martins Fontes, 2009; I. Turégano Mansilla, *Justicia global: los límites del constitucionalismo*, Lima, Palestra, 2010; Ch.E.J. Schwöbel, *Global Constitutionalism in International Legal Perspective*, Leiden, Martinus Nijhoff Publ., 2011; P. Zumbansen, *Comparative, Global and Transnational Constitutionalism: the Emergence of a Transnational Legal-Pluralist Order*, in 1 *Global Constitutionalism*, 1, 2012, 16 ss.

¹⁴ A. Ruggeri, *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, II, 2001, 544 ss.

¹⁵ Cfr. P. Ferreira da Cunha, *As Portas da Cidade. Para uma Filosofia Política da Bana-lização da Inconstitucionalidade*, in *Seara Nova*, 1724, 2013, 12 ss., e *Constituição & Política. Poder Constituinte, Constituição Material e Cultura Constitucional*, Lisboa, Quid Juris, 2012.

maginava di volere o progettare? È proprio così dappertutto, considerato che gran parte delle teorizzazioni costituzionali su “crisi”, “frammentazione”, “cosmopolitismo”, “*Global Constitutionalism*” è elaborata ignorando tre quarti delle realtà del mondo e delle loro non ovvie vicende costituzionali? Oppure questa “crisi” è un ulteriore tassello dell’“eterno mosaico”, come lo chiamava Paul Hazard¹⁶, della “crisi della coscienza europea”, partorita dal passaggio da una civiltà fondata sull’idea del dovere (i doveri verso Dio e verso il Sovrano) a una fondata sui diritti (i diritti della coscienza individuale, della critica, della ragione, dell’uomo e del cittadino).

2. Il “codice genetico” binario del costituzionalismo moderno

Non dimentichiamoci, infatti, che la “crisi di coscienza” europea ha costituito anche la base di edificazione del costituzionalismo moderno come “progetto di umanità”, emancipata appunto dal “dovere” verso il potere e la sua trascendenza, per fondarsi invece sulla libertà nella società terrena dei diritti.

Il costituzionalismo è figlio della *Verweltlichung* moderna¹⁷. Per questo, il suo “codice genetico” nasce a struttura binaria interna: non più i doveri, ma i diritti; non più l’autorità ma la libertà. L’essere umano non è più strumento altrui (la Chiesa di Dio o il Sovrano in nome di Dio), bensì centro autonomo di vita nel mondo.

Questo codice, però, si evolverà privo di un tessuto connettivo naturale precostituito: libertà *vs* autorità? Diritti *vs* doveri? Oppure libertà *e* autorità, diritti *e* doveri *vs* qualcosa di comune? In altre parole, esso, proprio perché emancipato dalla trascendenza, si scoprirà privo di un *Tertium* verso cui rapportare e giustificare le ragioni della sua esistenza binaria. Del resto, sempre riprendendo Hazard, la “crisi di coscienza” dell’Europa attesterà che il “qualcosa di comune” non dovrà considerarsi pre-esistente a nulla, perché non più derivante dalla volontà di Dio né tantomeno dalla volontà di qualche “sovrano”: dipenderà solo dal consenso o, in assenza, dall’anarchia¹⁸. Gli ultimi tre secoli di storia europea ce lo testimoniano.

Questo costituzionalismo, inoltre, immaginerà la sua dialettica binaria come condizione “naturale” dell’esistenza umana e, su queste premesse, aspirerà alla sua vocazione universale, occultando così la sua matrice “etnocentrica”, ovvero esclusivamente europea.

Coglierà con straordinaria intuizione le due interrelazioni J. J. Rousseau, nel

¹⁶ P. Hazard, *La crisi della coscienza europea*, trad. it., Torino, Einaudi, 1946.

¹⁷ E.-V. Böckenförde, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione* (1967), trad. it., Brescia, Morcelliana, 2006, 31 ss.

¹⁸ Cfr. Ch. Taylor, *Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna* (1985), trad. it., Milano, Feltrinelli, 1993, e *Letà secolare* (2007), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2009.

suo celebre “dilemma del cacciatore” (reso nel suo *Discorso sull'origine della disuguaglianza* del 1754): se il “codice genetico” della condizione mondana è binario (libertà/autorità), inevitabilmente insorge il problema della conflitto degli interessi individuali verso i propri benefici immediati di libertà rispetto ai benefici, comuni, ma non immediati, dei maggior interessi collettivi comunque garantiti dall'autorità¹⁹. Inoltre, se la cooperazione sociale si alimenta su questo “dilemma”, essa non potrà non presentarsi ovunque uguale a se stessa; non potrà conoscere eccezioni.

Nel Medioevo, i benefici comuni, non più scontati nel “dilemma” della modernità, erano identificati nella salvezza (con l'autorità della Chiesa) e nella pace (garantita dalla protezione del Sovrano); e, nel Medioevo, l'umanità si riconosceva solo nell'Europa cristiana.

L'Europa della “crisi di coscienza” è quella che ha “scoperto” l'altro mondo²⁰ e, nel contempo vuole sperimentare salvezza e pace come esclusive dimensioni terrene, dipendenti dall'accordo (fra individui come fra Stati) e quindi dalla fiducia reciproca. Ma è proprio la fiducia reciproca la condizione che non può più pre-esistere: non essendo più un dato divino, dovrà essere sperimentata solo come costruzione della realtà.

Le Costituzioni moderne, in quanto documenti di “fondazione” delle condizioni di fiducia reciproca e dunque della cooperazione sostitutiva della salvezza divina produttiva di pace, sono una di queste costruzioni della realtà prodotte dall'Europa della “crisi di coscienza”²¹. Esse si imporranno con l'idea contestuale della loro “emendabilità” nel futuro, proprio allo scopo di rimediare agli effetti del “dilemma del cacciatore”, contemplando il “rinnovo” della scrittura e dei patti di cooperazione tra i partecipanti alla dinamica costituzionale in ragione della dialettica evolutiva di interessi individuali e collettivi. Sempre in questa prospettiva, lo stesso costituzionalismo si perfezionerà, attribuendo al giudice (soprattutto al giudice costituzionale) il compito di vigilare sui conflitti tra interessi individuali e interessi collettivi, assumendo la scrittura costituzionale stessa, in quanto parametro di

¹⁹ B. Skyrms, *The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2004.

²⁰ A. Pagden, *La caduta dell'uomo naturale. L'indiano d'America e le origini dell'etnologia comparata* (1983), trad. it., Torino, Einaudi, 1989.

²¹ Sullo Stato come “produttore di fiducia” delle società moderne, si v. M.R. Ferrarese, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2002, 17 ss. Sul tema della fiducia come nervatura delle costruzioni del diritto, si v. le importanti analisi, di diversa ispirazione, di L. Lombardi, *Dalla «fides» alla «bona fides»*, Milano, Giuffrè, 1961, N. Luhmann, *La fiducia* (1968), trad. it., Bologna, il Mulino, 2002, M.E. Warren (ed.), *Democracy and Trust*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1999, C. Möllers, *Demokratie. Zumutungen und Versprechen*, Berlin, Klaus Wagenbach Verlag, 2008.

legittimità del sistema, come ulteriore bene pubblico “hobbesiano” di tutti gli appartenenti alla società²².

Rigidità ed emendabilità costituzionale, da un lato, e controllo di costituzionalità, dall'altro, hanno storicamente contribuito a ridimensionare gli effetti del “dilemma del cacciatore”, secolarizzando i temi della salvezza e della pace. Da tutto questo, è derivata l'idea stessa di “costituzionalità”/“incostituzionalità”.

Sussiste, tuttavia, una condizione storicamente determinata, da non sottovalutare in questa evoluzione del “codice genetico” binario del costituzionalismo. Esso è nato e si è sviluppato sempre in una prospettiva antropologica di fondamentale unicità delle visioni umane su interessi individuali e collettivi coinvolti da quel “dilemma” (escludendo, per esempio, donne, schiavi, animali, natura, ecc...)²³. Esso ha immaginato l'Occidente come mondo, predicando la (sua) universalità nella presupposizione di un'altra dimensione “binaria”: quella “*West and the Rest*”²⁴. Del resto, fuori dell'Occidente poteva esistere al massimo il “buon selvaggio”²⁵.

Tutto questo, in questa sede ovviamente estremamente sintetizzato nei suoi passaggi, definisce con evidenza la “filosofia della storia” del costituzionalismo nelle sue matrici. Il “codice genetico” del costituzionalismo, proprio perché binario, non ha ammesso la complessità plurale della realtà, perché in gioco sarebbe stata, come si è accennato, la stessa dialettica libertà/autorità rispetto all'emancipazione da Dio, come unica fonte di salvezza, e dal Sovrano, come unico garante della pace. Lo mostrerà la *Fenomenologia dello Spirito* di Hegel, con la sua visione del nesso “servo-padrone”: qualsiasi elemento che esiste nella realtà (la hegeliana *Wirklichkeit*) non può che essere o libertà o autorità. Non può che stare dentro uno dei due fattori del “codice” del costituzionalismo. E infatti, il costituzionalismo si è evoluto come progressivo passaggio storico dei vari elementi della realtà da una dimensione di autorità ad una libertà o viceversa: progresso o regresso; costituzionalizzazione o decostituzionalizzazione. Esso è stato, per dirla con Luhmann, “prodotto evolutivo”²⁶.

²² Sulla evoluzione storica dei beni pubblici, S.P. Hargreaves-Heap, M. Hollis, B. Lyons, R. Sugden, A. Weale, *The Theory of Rational Choice*, Cambridge, Blackwell, 1992, 193 ss.

²³ Per un quadro d'insieme di tale prospettiva, si v. F. Viola (a cura di), *Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori*, Bologna, il Mulino, 2004.

²⁴ Per utilizzare la bella formula di K. Mahbubani, *The West and the Rest*, in *The National Interest*, Summer, 1992, 3-13.

²⁵ Si pensi, del resto, alle elaborazioni dello stato di natura in Hobbes, Locke e Rousseau come raffigurazioni comunque contrapposte alla razionalità occidentale, perché ignare della comprensione delle cosmogonie indigene.

²⁶ N. Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt a.m., Suhrkamp, 1993, 470 ss.

3. I limiti di quel "codice genetico" binario

Nel corso del Novecento, la prospettiva è andata complicandosi nei suoi elementi di *Wirklichkeit*²⁷, e non solo perché donne, schiavi, "buon selvaggi" o altra umanità è stata finalmente inclusa nella cooperazione come libertà, ma soprattutto per due altre ragioni.

Da un lato, quel "codice genetico" binario ha presupposto l'economia come elemento naturale di libertà "preesistente" (in quanto scambio, "mano invisibile", "sistema aggiunto" alla società²⁸), quando invece l'economia non è stata affatto una "condizione naturale preesistente" ma una "invenzione imposta" dentro il "dilemma del cacciatore"²⁹, come tale carica di potenzialità di manipolazione della fiducia reciproca³⁰: la circostanza che oggi persino le regole costitutive della fiducia reciproca e della cooperazione (appunto, le regole costituzionali) siano state ridotte a "valori economici" (imponendone le modifiche) lo conferma senza possibilità di appello: il "mercato" da *primus* esterno al "codice binario" libertà/autorità è divenuto il *dominus* del codice stesso³¹.

Dall'altro lato, anche l'ambiente, nella sua essenza di sopravvivenza e quindi di salvezza terrena, non è stato incluso nel "dilemma", partecipandovi semplicemente come oggetto di libertà/autorità (si pensi, per esempio, alla logica contemporanea "*chi inquina paga*" come rappresentazione di quel "dilemma" tra beni e attori, posti tutti sullo stesso piano³²). In poche parole, il "codice genetico" delle regole di cooperazione (e quindi *in primis* del costituzionalismo) si è evoluto, come aveva coraggiosamente intuito von Bertalanffy nella colpevole disattenzione degli scienziati sociali, "fuori sistema"³³.

La struttura binaria del "codice genetico" del costituzionalismo si è dimostrata dunque vulnerabile sul fronte proprio della *Wirklichkeit*, perché carica di forti valenze di *overnanteità*, che da un lato hanno illuso (e illudono) sulla sua vocazione universalizzante (un tempo si diceva "civilizzatrice"), dall'altra, hanno alimentato i classici "veli di ignoranza" di tanta filosofica politica e costituzionale. Molte letture di storia costituzionale e di diritto costituzionale comparato ne

²⁷ La prova è nella scomposizione heideggeriana di *Fatkizität* e *Tatsächlichkeit*: cfr. M. Perinola, *La società dei simulacri*, Bologna, Cappelli, 1980, 97 ss.

²⁸ Si pensi a tutta la discussione otto-novecentesca sul concetto di società/comunità, *Gesellschaft/Gemeinschaft*.

²⁹ S. Latouche, *L'invenzione dell'economia* (2005), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2010.

³⁰ M.J. Sandel, *Quello che i soldi non possono comprare*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2012.

³¹ G. Allegri, G. Bronzini, *Sogno europeo o incubo? Come l'Europa potrà tornare a essere democratica, solidale e capace di difendersi dai mercati finanziari*, Roma, Fazi, 2014

³² P. Spotts, *è ora di prepararsi al peggio*, trad. it., in *Internazionale*, 943, 2012, 102.

³³ L. von Bertalanffy, *Teoria generale dei sistemi* (1967), trad. it., Milano, Oscar Mondadori, 2004, 63 ss.

hanno inevitabilmente risentito, nutrendosi delle tre “figurazioni” del pensiero occidentale: individualismo metodologico, nazionalismo metodologico ed etnocentrismo metodologico come misure del mondo³⁴.

3a. Sul fronte della “invenzione” dell’economia, si pensi a due tendenze:
 – ignorare la declinazione storica differente della “invenzione” dell’economia nella diversità di esperienze tra costituzionalismo statunitense, europeo e “altri” costituzionalismi;
 – elaborare una visione “irenica” della cooperazione come condivisione “culturale” dei diritti *indipendentemente* dall’autorità³⁵.
 L’occultamento della diversità dei costituzionalismi è stato particolarmente diffuso dalla letteratura angloamericana (oggi dominante come paradigma della scientificità della ricerca giuridica grazie anche ai meccanismi di valutazione introdotti in gran parte delle università del mondo), dove il costituzionalismo è assunto in premessa come astrazione storicamente indeterminata (e quindi declinato “al singolare”) per poi essere tematizzato come sinonimo della *Rule of Law* prioritariamente intesa come *Judge Made Law*, ossia soluzione di casi controversi da affrontare “nel caso” e non “nelle cause” storico-materiali (*one case at time*). La conseguenza di questo ordito, puramente ideologico, è stata di tipo assertivo e conservativo: mantenere lo stato di fatto, risolvendone i problemi senza porlo in discussione per cambiarlo e senza considerare alternative. Il *Judge Made Law* risolve alternative, ma non produce alternative³⁶. Com’è noto, questa figurazione intellettuale è tipica della filosofia costituzionale degli Stati Uniti. In questo Paese, come è stato mostrato a partire da Charles Beard³⁷, la Costituzione è stata vissuta come il portato di una concezione dell’economia riflessa sulle libertà proprietarie dell’individuo nel mercato, da garantire limitando il potere (ne è prova la *Commerce Clause* che fonda la Costituzione americana). Al contrario, in Europa, come insegna il percorso ricostruito da Carl Schmitt sul *Nomos della terra*³⁸, il solco

³⁴ Cfr. M. Carducci, *Euristica dei “flussi giuridici” e comparazione costituzionale*, in *Annuario di Dir. Comp. Leg. Comp.*, 2013, 337 ss.

³⁵ Si v. gli scritti di M. Luciani, di cui almeno *Costituzione, integrazione europea, globalizzazione*, in *Quest. Giust.*, 6, 2008; *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giur. Cost.*, 2006; *L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, II, Padova, Cedam, 1998.

³⁶ R.S. Turner, *Neo-Liberal Constitutionalism: Ideology, Government and the Rule of Law*, in *Journal of Politics and Law*, 2, 2008

³⁷ Ch. Beard, *Una interpretazione economica della Costituzione* (1913), trad. it., Milano, Feltrinelli, 1959.

³⁸ C. Schmitt, *Il Nomos della terra* (1950), trad. it., Milano, Adlephi, 1992.

è stato segnato dalla parabola del nesso tra mutamento territoriale *tra* Stati e mutamento costituzionale *dentro* gli Stati, con il reciproco riconoscimento, maturato nel XIX sec., del rispetto dello “*standard costituzionale comune intrastatale*”, appartenente all’area del privato non statale, ossia ai rapporti economici (quello che Schmitt denominava *Konstitutionelle Verfassung*), non modificabili da poteri e forme di governo conseguenti *ai* (condizionati *dai*) mutamenti territoriali. Gli Stati possono cambiare sia come territori che come Costituzioni, ma lo “*standard costituzionale comune*” deve rimanere immutato: i rapporti economici non possono cambiare; la *Konstitutionelle Verfassung* resiste a qualsiasi *Verfassungsänderung* o *Verfassungswandlung*.

È di qui che deriva il fenomeno denominato “cattura economica delle Costituzioni”³⁹, ovvero tentativo di inserimento dell’economia nel “sistema” del “dilemma del cacciatore”: una “parentesi” destinata al fallimento, nella prospettiva sistemica egocentrica di Luhmann; una “ricontestualizzazione” del sistema, nella prospettiva biocentrica di von Bertalanffy. Ed è sempre di qui che nasce il dualismo otto-novecentesco tra Costituzione/Stato ed economia. In Europa, questa tensione vedrà nella vicenda tedesca di Weimar il suo superamento, identificando nuove funzioni dello Stato e delle sue regole (la “razionalizzazione del potere”, di cui parlerà Boris Mirkin-Guetzévitch, come razionalizzazione di questa nuova funzione di autorità⁴⁰), attraverso la predisposizione di un ruolo promozionale dello Stato nell’economia, allo scopo appunto di ricontestualizzare il “dilemma”. Insomma, la Costituzione tenterà di “catturare” l’economia. Tale convergenza, però, sarà tutta esclusivamente europea, nel senso di segnare trasformazioni costituzionali strutturali solo in Europa. Negli Stati Uniti d’America, invece, prevarrà comunque l’ispirazione dell’economia politica del costituzionalismo delle origini, aggiornata su nuovi bisogni sociali ed economici da “riconoscere” progressivamente, soprattutto attraverso l’attivismo della Corte Suprema, ma non certo da promuovere in forme di vere e proprie “politiche pubbliche” di intervento e sostituzione. In questo quadro, infine, si inserisce il contributo di mediazione euro-nordamericana della “Scuola di Friburgo”, composta da giuristi ed economisti tedeschi fortemente condizionati dall’esperienza di Weimar, su cui è stata costruita la Germania del secondo dopoguerra e in parte edificata l’architettura economica dell’Unione europea⁴¹.

³⁹ N. Luhmann, R. De Giorgi, *Teoria della società*, Milano, Franco Angeli, 1993, 53 ss.

⁴⁰ B. Mirkin-Guetzévitch, *Comparazioni teoriche e razionalizzazioni costituzionali*, trad. it. Lecce-Cavallino, Pensa, 2009.

⁴¹ S. Mannoni, *I percorsi della regolazione della concorrenza negli USA e in Europa: appunti per un profilo storico*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, XXXI, 2002, 646 ss.

Anche la visione “irenica” della cooperazione prevale nello spazio culturale euroamericano e da qui si comunica al mondo per predicare il postulato del costituzionalismo non tanto come edificazione della fiducia reciproca, ma come mera “cultura dei diritti” (o, come si propone nella moda degli “anglo-americanismi”, *Human Rights Approach vs State Approach*), collegando così l’evoluzione costituzionale alla irresistibile conquista di sempre “nuovi” diritti dentro un quadro “assente” di autorità: diritti *vs* diritti, invece che diritti *vs* autorità. Così facendo, questo postulato sortisce diversi effetti: legittima il conflitto *fra* diritti e non invece la lotta *per* i diritti⁴², così riducendo il “dilemma” alla salvaguarda delle aspettative individuali; individua nello Stato la principale minaccia per i diritti, contribuendo al suo ridimensionamento di attore responsabile della cooperazione sociale; ignora che il costituzionalismo, soprattutto europeo e a differenza di quello statunitense, discute storicamente della “cultura dei diritti” non semplicemente come conquista *tra* individui, bensì come sviluppo della persona nei legami sociali fondati sul lavoro come condizione di esistenza di fronte all’autorità; abbandona la grammatica costituzionale inaugurata nel secondo dopoguerra proprio dalla Costituzione italiana, con gli articoli 1, 3 e 4 (l’Italia è una Repubblica democratica “fondata sul lavoro”; tutte le persone hanno “pari dignità sociale” – non solo “dignità personale”; la Repubblica riconosce il “diritto al lavoro”); ignora il tema della “invenzione” dell’economia (“riconoscere” nuovi diritti *indipendentemente* dalle condizioni economiche, come socialità a “costo zero”).

Così operando, però, esso non solo rinuncia agli sforzi di ricontestualizzazione del “dilemma del cacciatore” elaborati nel corso del Novecento, rendendosi responsabile, tra l’altro, di una vera e propria “strategia dell’abbandono”⁴³ dei temi “compromettenti” del costituzionalismo politico, ma smantella il riferimento dialettico all’autorità e, così facendo, colpisce paradossalmente la struttura genetica stessa del costituzionalismo.

3b. Sul fronte dell’ambiente come condizione di salvezza, è sufficiente ricordare la tematizzazione della cultura occidentale intorno al “valore” della pace. Solo la pace garantisce la sopravvivenza degli uomini. Pertanto la sopravvivenza non può che dipendere dalla pace “negoziata”: *Tertium non datur*. Ecco allora che anche l’ambiente è stato ignorato da tutte le teorie

⁴² Per una interessante lettura di queste tendenze sul fronte della ricomposizione dei legami sociali, si v. G. Turnaturi, *Neoindividualismo virtuoso e legami sociali*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2013.

⁴³ M. Revenga Sanchez, *Cinco grandes retos (y otra tantas amenazas) para la democracia constitucional en el siglo XXI*, in *Parlamento y Constitución*, 12, 2009, 25 ss.

politiche e costituzionali sulla pace, comprese quelle più critiche verso l'individualismo metodologico sotteso al costituzionalismo moderno, a partire dalla stessa tradizione socialista o marxista che, salvo alcune eccezioni (come il *Nuovo mondo industriale e societario* di Charles Fourier o la *Dialettica della natura* di Friedrich Engels), ha sempre negato ogni ruolo alla natura nel processo di produzione della cooperazione sociale, relegandola al massimo a "materia prima".

Di conseguenza, anche questa tendenza ha prodotto effetti di occultamento. Ha occultato il nesso storico tra guerra e accumulazione di risorse naturali, pace e scambio di risorse naturali⁴⁴, regole costituzionali e proprietà delle risorse naturali. Emblematico si rivela il percorso di integrazione europea, nella sua matrice funzionalista sulle risorse naturali-“materie prime” (carbone e acciaio). Dovendo rispondere al problema della “pace” e della “salvezza” di fronte alla tragedia delle guerre mondiali prodotte dell'Europa – ancora una volta i due fattori della “crisi di coscienza” europea⁴⁵ – l'Europa si integra attraverso “ambiti non controversi” di cooperazione su cose⁴⁶ (le cosiddette “quattro libertà” comunitarie, con le persone “parificate” a merci, capitali e servizi). Già alla fine dell'Ottocento, nella sua *Filosofia del denaro*, Georg Simmel aveva osservato come la civiltà europea delle “cose” stesse conducendo a “interiorizzare la guerra”: la vita è lotta per avere “cose”, comprese quelle “naturali”. L'Europa in pace deve allora sostenere questa interiorizzazione, sostenendo una integrazione attraverso la circolazione di “cose”.

Del resto, come ha ricostruito recentemente Roberto Vivarelli⁴⁷, il costituzionalismo liberale si è rivelata la politica più efficace per la pace e la stabilità necessarie alla neonata *società commerciale* dei mercati statali. Le stesse rivoluzioni americana e francese si sono concluse con la costruzione di un ordine politico-costituzionale fondato sulla legalità della *società commerciale*. Il costituzionalismo, in definitiva, si è presentato *limitativo* del potere, perché *(ri)-fondativo* della salvezza e della pace nello e dello Stato⁴⁸.

Questa logica ha immaginato la cooperazione sociale come un “compartimento chiuso” all'ambiente, “addomesticando” la natura alle ragioni o della libertà o dell'autorità e quindi collocandola, come ha spiegato Eugen

⁴⁴ W. Bello, *Le guerre del cibo*, trad. it., Modena, Nuovi Mondi, 2009.

⁴⁵ Del resto, l'opera di Hazard è del 1946.

⁴⁶ Come saranno definiti da David Mitrany: *The Prospect of Integration: Federal or Functional?*, in *J. Common Market St.*, 4, 1965; *A Working Peace System: an Argument for the Functional Development of International Organizations*, London, Royal Institute of International Studies, 1943.

⁴⁷ R. Vivarelli, *I caratteri dell'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2005.

⁴⁸ R. Schnurr, *Revolution und Weltbürgerkrieg*, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, 129 ss.

Odum⁴⁹, “fuori contesto”, come se l’essere umano, per quanto sociale, non vivesse nel sistema della natura⁵⁰.

La natura, considerata senza diritti e senza rappresentanza, perché appunto rubricata come “materia prima” della produzione, è stata esclusa dai “dilemmi del cacciatore”. Di riflesso, il costituzionalismo, in quanto cultura delle regole costitutive della cooperazione, non se ne è occupato.

4. Le vie per costruire un’ecologia costituzionale del *Tertium*

Fuori dell’Occidente euro-nordamericano, questo “colore della ragione”⁵¹ che ha tinteggiato per quasi tre secoli lo sfondo del costituzionalismo nella sua illusione universale decontestualizzata dall’economia e dalla natura⁵², viene progressivamente denunciato come causa del suo stesso male. Del resto, fuori dell’Occidente, il suo “codice binario”, come descrisse Franz Fanon già ne *I dannati della terra*, si è nutrito di “umanesimo disumano” non solo durante il colonialismo, con le sue dicotomie conquistatori-conquistati, civilizzati-primitivi, ricchi-poveri, ma persino nel cosiddetto “ciclo costituzionale” della indipendenza/decolonizzazione, la quale, dietro le “facciate costituzionali”, non ha affatto eliminato tali dicotomie, semplicemente perché le ha ignorate, impedendo l’autoctonia costituzionale degli oppressi, pur formalmente codificata dalle proclamazioni di “autodeterminazione”⁵³.

Ecco allora che contro questo “fascismo esterno” del costituzionalismo eurocentrico⁵⁴, il resto del mondo, quel “Terzo Mondo” che aveva tentato la promozione, sin dal 1974, di un “nuovo ordine economico internazionale” con l’economia e le risorse naturali *dentro* il “dilemma del cacciatore” per la salvezza e la pace dell’intera umanità (e non solo di una sua parte), sperimenta vie di “riforma costituzionale” che mirano a costituzionalizzare “altro” rispetto alla sola dialettica libertà/autorità.

⁴⁹ E.P. Odum, *Basi di ecologia* (1983), trad. it., Padova, Piccin, 1988.

⁵⁰ Sui nessi tra questa “decontestualizzazione” e il darwinismo sociale, si v. L. Sanchez, *Darwin, Artificial Selection, and Poverty. Contemporary Implications of a Forgotten Argument*, in 29 *Politics and the Life Sciences*, 1, 2010, 61 ss.

⁵¹ C. León Pesántez, *El color de la razón. Pensamiento crítico en las Américas*, Quito, Uasb, 2013.

⁵² Cfr. M. Carducci, A.S. Bruno, *Studying the “Legal Flows” as a Multidisciplinary Method to Promote Constitutionalism as a Common Property of Mankind*, in 4 *European Scientific J.*, 2013, 119 ss.

⁵³ M. Herrero de Miñón, *Autoctonía constitucional y poder constituyente*, in *Rev. Estudios Políticos*, 1970, 138 ss.

⁵⁴ L’efficace espressione si deve a M. Duverger, in *Le Monde*, 26 dicembre 1972. Ma si v. anche U. Mattei, L. Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano, Bruno Mondadori, 2008.

Di questo fermenti costituzionali non eurocentrici dovremmo incominciare a prendere atto.

Per ragioni di sintesi, si possono citare tre esperienze:

- l’inclusione della natura come “soggetto costituzionale”;
- la proclamazione del “diritto alla democrazia” come diritto umano giustiziabile;
- l’accettazione della plurinazionalità come elemento costitutivo della statualità e fondativo di nuove funzioni pubbliche.

4a. Il primo tema è emerso all’attenzione globale con le riforme costituzionali dell’America latina, a partire dal cosiddetto “*nuevo constitucionalismo andino*” inaugurato dalle Costituzioni dell’Ecuador del 2008 e della Bolivia del 2009. Qui la previsione della natura come “soggetto costituzionale” mira proprio a modificare il “codice genetico” del costituzionalismo (il che conferma, tra l’altro, la originalità della sua proposta rispetto alle ridondanze marxiste del pensiero critico latinoamericano del Novecento). La Costituzione non serve più soltanto a garantire le libertà individuali e collettive fondate sul primato della persona umana come soggetto della storia e della natura *verso* l’autorità. Di conseguenza, la Costituzione non si limita a incidere sulla dialettica sociale tra libertà e autorità, al fine di garantire i diritti, la proprietà, l’uso dei beni, il limite agli abusi di potere. Essa ha invece il compito di farsi carico anche della dialettica storica tra uomo e natura, in quanto elementi componenti dell’ecosistema della cooperazione sociale. Pertanto, essa non persegue solo la pace come fiducia reciproca, ma come rispetto dell’ecosistema in quanto “unica salvezza” dell’umanità.

È per questo che le due Costituzioni andine affermano il primato della “madre terra”: l’essere umano non è solo società; è innanzitutto natura; vive *nella* natura e *con* la natura; sicché i rapporti con essa non possono più essere lasciati all’indifferenza della legalità costituzionale o alla sola regolazione in funzione degli interessi e dei beni di individui e comunità⁵⁵. Il parametro della incostituzionalità si allarga alla *overnanteil*.

È un passaggio di grande rilievo per due aspetti: la natura è finalmente riconosciuta come soggetto, in quanto, *senza* la natura, nessun essere umano e nessuna cooperazione possono sopravvivere; le coordinate geopolitiche della cooperazione sociale, e quindi anche del costituzionalismo, devono includere la natura⁵⁶.

⁵⁵ Cfr. S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, Filo Diritto ed., 2013.

⁵⁶ Cfr. già C.W. Porto-Gonçalver, *A globalização da natureza e a natureza da globalização*, Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 2006.

Che cosa implicano questi due messaggi? Si tratta proprio di discutere di una nuova “cattura costituzionale” (una *Ergreifung* ulteriore rispetto alle esperienze novecentesche degli Stati progressisti europei di fronte alla “invenzione” dell’economia) dell’egoismo dei diritti e delle libertà (base delle idee occidentali di “felicità”), a tutela di una “armonia” non solo sociale, ma appunto “naturale”. Non a caso, “armonia” è parola fondante delle cosmogonie indigene (per secoli negate dal costituzionalismo coloniale), mentre essa risulta ormai rimossa dal vocabolario morale e politico del pensiero occidentale⁵⁷.

4b. Il secondo tema, quello sul “diritto umano alla democrazia”, trova riscontro in un altro documento del Sud del mondo: la ventesima Conferenza dei Capi di Stato e di governo dell’Unione africana di gennaio 2013⁵⁸. Essa ha formalizzato la richiesta di istituzione di una Corte Costituzionale internazionale sotto l’egida dell’Onu, al fine di dare concretezza agli obiettivi dell’*Agenda post 2015* sul fronte del rafforzamento globale dello Stato di diritto. Gli Stati africani vogliono aprire una discussione globale sul tema dell’autorità, il tassello che sembrava ridimensionato nella evoluzione del “dilemma del cacciatore” nella logica neoliberale del conflitto *tra* diritti⁵⁹.

L’iniziativa, pertanto, presenta la significativa caratteristica di collegare l’idea di un giudice costituzionale internazionale non tanto (o non solo) al rafforzamento unitario della tutela dei diritti umani come situazioni soggettive individuali e collettive, bensì alla garanzia della democrazia come forma di governo universalmente riconosciuta nei suoi caratteri distintivi a base della pace tra i popoli e tra gli individui e come tale tutelabile in modo unitario da un unico organo internazionale ad accesso plurale e non solo statale.

È proprio in tale prospettiva che il documento affronta un tema che il costituzionalismo occidentale eurocentrico pensava tramontato o inesorabilmente ridimensionato: il controllo dei limiti di fronte ai mutamenti costituzionali incostituzionali. La Corte costituzionale internazionale servirebbe a fondare proprio un controllo internazionale sui mutamenti incostituzionali, attraverso la *overnanteilità* del “diritto alla democrazia” come partecipazione, pari dignità sociale, non discriminazione, accesso alle informazioni, trasparenza, disciplina del *lobbying*, insomma tutto quello che alimenta il

⁵⁷ Come magistralmente documentato da Leo Spitzer, *L’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea* (1963), trad. it., Bologna, il Mulino, 1967.

⁵⁸ Cfr. *doc. Assembly/AU/12 (XX) Add.1*.

⁵⁹ M. Carducci, *Sulla ipotesi di istituzione di una Corte costituzionale internazionale: per il “diritto alla democrazia” e la tutela contro i mutamenti incostituzionali*, in *Eunomia*, 1, 2014, 3 ss.

tessuto connettivo del “codice genetico” del costituzionalismo come cooperazione effettiva, *Wirklichkeit*⁶⁰.

Non sembra infatti plausibile predicare una “costituzionalità internazionale” che operi asimmetricamente sul fronte della omogeneità degli standard di tutela di quei diritti partecipativi e politici interni alle procedure di decisione pubblica. Da tale angolo di visuale, il cosiddetto “dialogo” tra i giudici risulta ancora oggi molto poco “cosmopolita”, dato che non solo le Corti costituzionali domestiche, ma anche i giudici internazionali, a partire dalle Corti sovranazionali o convenzionali sui diritti umani (europee, interamericana e africana), preferiscono “arginare” gli effetti delle loro sentenze sugli assetti domestici delle forme di governo, attraverso tecniche di “contestualizzazione” degli argomenti e delle regole prodotte (si pensi alla “clausola di omogeneità” dell’art. 7 Tue e al “margine di apprezzamento” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; al “controllo di convenzionalità” della Corte interamericana di San José; al recente caso “*Tanganika Law Society et al. Vs. Tanzania*” della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli). L’apertura universalistica, che la coraggiosa decisione della Corte Internazionale di Giustizia del 1986 (*Nicaragua vs. Stati Uniti d’America*)⁶¹ sembrava aver tracciato sulla via dell’affermazione di un principio di “libera scelta del sistema politico, economico e sociale” come vera e propria “autonomia costituzionale” dell’umanità (non a caso disconosciuta dagli Stati Uniti), non ha ancora prodotto una uniformazione di regole e principi a fondamento di una effettiva universalizzazione dei contenuti e delle procedure della democrazia a garanzia dei diritti di tutti gli esseri umani.

Proprio per la consapevolezza di questa asimmetria, l’ipotesi di Corte costituzionale internazionale è stata configurata, dagli artefici dell’iniziativa africana, nell’attribuzione di una duplice funzione, sia preventiva consultiva che successiva giurisdizionale, attivabile da parte non solo degli Stati ma anche di altri componenti della società politica, come organizzazioni internazionali, Ong, partiti politici, associazioni nazionali e organizzazioni professionali. Se l’obiettivo è quello di universalizzare l’apprendimento delle prassi, e non solo delle forme, della democrazia in termini di effettiva partecipazione e inclusione, non è ammissibile

⁶⁰ Per il dibattito internazionale sul “diritto alla democrazia”, si vedano almeno A. Bernstein, *A Human Right to Democracy? Legitimacy and Intervention*, in D. Reidy, R. Martin (eds.), *Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia?*, Oxford, Blackwell, 2006; J. Cohen, *Is There A Human Right to Democracy?*, in Ch. Sypnovich (ed.), *The Egalitarian Conscience*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2006, 226-248, 233 ss.; D. Miller, *National Responsibility and Global Justice*. Oxford, Oxford Univ. Press, 2007; T. Miketiak, *Nondiscrimination and the Human Right to Democracy*, in 12 *Gnosis*, 1, 2011, 30 ss.

⁶¹ C.I.J., *Activités militaires et paramilitaires sur le territoire et contre le territoire du Nicaragua*, Rec. 1986, § 258, che riprende il parere reso in C.I.J., *Sahara occidental*, avis consultatif, Rec. 1975, 43.

che l'accesso sia riservato alla sola finzione formale che contiene quella prassi (lo Stato) e non invece ai suoi attori reali che la vivono e l'alimentano (cittadini organizzati, partiti, associazioni, ecc...). La sfida, pertanto, è radicalmente innovativa: dall'ingerenza interstatale sulle questioni costituzionali interne, dichiarata illegittima dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia nel 1986, si passerebbe alla socializzazione del principio di autodeterminazione, attraverso l'accesso diffuso ad un giudice universale della democrazia. Tra l'altro, una linea parallela a questa logica universale di inclusione è perseguita dalle nazioni e comunità indigene, grazie alla Dichiarazione dell'Onu del 2007, che riconosce finalmente il pluralismo come diritto fondamentale individuale e collettivo.

4c. Il terzo tema investe il problema del governo delle comunità plurinazionali ed emerge negli esperimenti che, sia in America latina (ancora una volta Ecuador e Bolivia in particolare) che in Asia (con l'esempio del Kazakistan⁶²), si stanno portando avanti nella istituzionalizzazione di funzioni e poteri di "dialogo sociale" che vadano oltre la logica della rappresentanza e del voto individuale, e si facciano carico dell'apprendimento delle prassi di reciproco riconoscimento e di reciproca limitazione. Si può citare, per l'appunto, l'"Assemblea del Popolo del Kazakistan", istituita nel 2008 quale quarto organo costituzionale, operante a fianco dei tre tradizionali poteri dello Stato e titolare di attività non classificabili nella tripartizione liberale delle funzioni, perché mirate ad alimentare costantemente la legittimazione degli altri poteri non come conflitto maggioranza-minoranza, ma come condivisione di soluzioni di problemi comuni di convivenza pluri-etnica e multiculturale. Simili meccanismi presuppongono la centralità degli Stati non come strumenti di una logica funzionalista sovranazionale, né come custodi di identità, bensì come garanti di prassi partecipative della democrazia plurinazionale. Non è casuale che questa originalità costituzionale stia emergendo proprio dal Sud del mondo. Sono le realtà che hanno sperimentato le finzioni del "codice binario" del costituzionalismo eurocentrico: natura come materia; alterità come negazione, prima, e omologazione, poi; pace come sfruttamento economico, ecc... Si pensi ai temi del "diritto alla democrazia" e della "plurinazionalità": come definire l'autodeterminazione negli Stati "istituiti" dalle potenze coloniali⁶³? Come recuperare a dignità costituzionale identità che la

⁶² D. Citati, A. Lundini, *L'unità nella diversità. Religioni, etnie e civiltà del Kazakistan contemporaneo*, Roma, IsAG Fuoco edizioni, 2013.

⁶³ R.-J., Dupuy, *Evolution historique de la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes*, in Id., *Dialectique du droit international*, Paris, Pedone, 1999, 221 ss.; C. Chaumont, *Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes*, in *Annuaire du Tiers-monde*, II, 1976, 17 ss.

razionalità dell'Occidente ha escluso dai suoi schemi di cooperazione? Come non fallire nei difficilissimi sforzi di sopravvivenza?

Sono facilmente immaginabili le riserve, ovviamente eurocentriche, che si potranno muovere in merito a questi esperimenti: Stati deboli, autoritari, gestiti in forma di dittature deliberative, ecc...⁶⁴, che generano originalità effimere, tanto suggestive quanto inconcludenti.

Non è questa la sede per affrontare tale discussione, ovviamente meritevole di attenta considerazione scientifica e metodologica, nell'onestà intellettuale, però, di liberarsi dalla nostra impermeabilità verso il dubbio e guardare alle nostre inconcludenze e contraddizioni (di cui l'Europa coltiva un corredo notevole) e alle nostre responsabilità al cospetto di tanta "altrui" debolezza.

In ogni caso, è importante conoscere l'esistenza di tali alternative costituzionali che, invece di rinunciare, abolire, regredire, perdere acquisizioni evolutive di progettualità sul futuro, accettano sfide, sulle quali anche l'Occidente del costituzionalismo "maturo" dovrà, prima o poi, dare risposte, non godendo più del privilegio originario di occultare la complessità sistemica e contestuale del "dilemma del cacciatore" e ancorché persistano "nuove" teorie, non a caso di ambito statunitense, che quel "dilemma" continuano a preservare e diffondere, riformulandolo ora come "diritto costituzionale del rischio"⁶⁵ ora come "overnante della paura"⁶⁶, e riconducendo i temi della incertezza sul futuro, dal confronto/scontro di civiltà allo sviluppo sostenibile nella biosfera, all'esigenza di "difesa" di determinati spazi di libertà (ovviamente occidentali) contro le nuove minacce globali "esterne" (dal terrorismo alle catastrofi naturali, come fossero circostanze di identica natura e origine)⁶⁷.

Studiando alternative, sarà forse agevole constatare che, se l'esperienza euro-nordamericana ha costruito il "costituzionalismo della convivenza", in cui salvezza e pace sono stati fondati sul consenso nella indifferenza verso la natura e verso l'alterità culturale e nella presupposizione di una logica di produzione economica assunta come "tecnica di gestione della convivenza stessa"⁶⁸ a livello globale, le giovani e finalmente "autoctone" sperimentazioni del Sud del mondo anelano invece a un "costituzionalismo della sopravvivenza" (del-

⁶⁴ Si v., per esempio, l'analisi di N. Oka, *Managing Ethnicity under Authoritarian Rule: Transborder Nationalism under Authoritarian Rule*, Chiba, 2007, www.ide.go.jp.

⁶⁵ A. Vermeule, *The Constitution of Risk*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014.

⁶⁶ C. Sunstein, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione* (2005), trad. it., Bologna, il Mulino, 2010.

⁶⁷ Su prospettive differenti in tema di implicazioni istituzionali e geopolitiche del "rischio" e della "paura", si v. R. Escobar, *La paura del laico*, Bologna, il Mulino, 2010, e Y. Sintomer, *Il potere al popolo* (2007), trad. it., Bari, Dedalo, 2009.

⁶⁸ G.E. Soares, *Direito público e sociedade técnica*, Coimbra, Atlántida Editora, 1969.

la natura, delle culture, delle etnie, delle lingue, delle logiche sociali di “non mercato”, della stessa democrazia come conquista di inclusione umana: in una parola, di tutti i “*Tertia*” ignorati dal “dilemma del cacciatore”), che non si legittimi solo e sempre attraverso il consenso degli interessi dell’Occidente, ma finalmente accetti la funzione istituzionale del riconoscimento di una “ecologia universale” dell’umanità, senza la quale non c’è più futuro.

Il *Rapporto 2013 sullo sviluppo umano* del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo si intitola “*L’ascesa del Sud*” e descrive la indubbia originalità, anche istituzionale, che si sta diffondendo fuori dell’Occidente. La Nasa ha finanziato uno studio, recentemente reso noto dal *National Socio-Environmental Synthesis Center* dell’Università del Maryland⁶⁹ e accreditato dalla importante rivista *Ecological Economics* della *Society for Ecological Economics*, dall’inequivoco titolo “*Human and Nature Dynamics (Handy): Modeling Inequality and Use of Resources in the Collapse or Sustainability of Societies*”: in esso, si preconizza una “crisi di civiltà” del consumo e dello sfruttamento delle risorse naturali, riflessa anche sulle istituzioni che l’hanno edificata e sulle disuguaglianze globali che l’hanno garantita⁷⁰.

Ecco il punto: intorno a questa prospettiva “*Handy*”, il diritto costituzionale non può rimanere silente; non può continuare a incasellare la *Wirklichkeit* solo come libertà o autorità nel paradigma atlantico; deve rimodulare i suoi quadri cognitivi di osservazione e di prassi, grazie anche ai saperi costituzionali non occidentali finalmente emergenti. ■

* *professore ordinario di Diritto costituzionale comparato
Università del Salento*

⁶⁹ www.sesync.org/.../motesharrei-rivas-kalnay.pdf.

⁷⁰ La Nasa, tra l’altro, ha voluto recentemente prendere le distanze dai contenuti dello studio, giustificandosi in ragione di una presunta manipolazione mediatica delle conclusioni della ricerca (cfr. <http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-on-sustainability-study/#.Uy88dIfAkqw>).